

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2004

relativa all'aiuto di stato cui il Belgio intende dare esecuzione a favore di Stora Enso Langerbrugge

[notificata con il numero C(2004) 3351]

(I testi in lingua francese ed olandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/164/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver dato alle parti interessate la possibilità di esprimere le loro osservazioni a norma dei suddetti articoli⁽¹⁾ e tenuto conto delle medesime,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera in data 4 aprile 2003, conformemente alle disposizioni dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato e al punto 76 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente⁽²⁾ (di seguito «disciplina degli aiuti per l'ambiente»), il Belgio ha notificato degli aiuti a favore dell'impresa N.V. Stora Enso Langerbrugge (di seguito «l'impresa» o «SEL»). La pratica è stata protocollata con il numero N 167/03. Con lettere in data 20 maggio 2003, 17 luglio 2003 e 20 ottobre 2003 la Commissione ha invitato il Belgio a trasmettere ulteriori informazioni. Le autorità belghe hanno inviato delle informazioni integrative mediante successive lettere in data 19 giugno 2003 e 15 settembre 2003. Il 9 luglio e l'8 ottobre 2003 si sono svolti degli incontri tra i rappresentanti della Commissione, delle autorità belghe e dell'impresa.
- (2) Il 27 novembre 2003, la Commissione ha informato il Belgio, mediante lettera, della decisione di avviare il procedimento previsto all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato in relazione agli aiuti notificati. La decisione della Commissione di avviare il procedimento, in cui invitava gli interessati a presentare le loro osservazioni in merito all'aiuto, è stata pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽³⁾.
- (3) Alla Commissione sono pervenute le osservazioni di due parti interessate, tra cui l'impresa beneficiaria, che sono state trasmesse al Belgio mediante lettera del 1° ottobre 2003, nella quale venivano comunicati inoltre altri quesiti della Commissione. Il 18 dicembre 2003, le autorità

belghe hanno inviato una lettera, chiedendo che taluni dati figuranti nella decisione fossero considerati riservati e formulando altresì delle osservazioni in merito a taluni elementi della decisione. Avendo richiesto con lettera in data 19 dicembre 2003 la proroga del termine — concessa e comunicata mediante lettera il 12 gennaio 2004 — il 29 gennaio 2004 le autorità belghe hanno trasmesso una lettera con le loro osservazioni in merito alla decisione della Commissione. Con lettere in data 5 febbraio e 5 aprile 2004, la Commissione ha trasmesso dei nuovi quesiti, ai quali le autorità belghe hanno risposto, commentando altresì le osservazioni inviate per lettera da terzi interessati l'8 marzo 2004, il 2 aprile 2004, il 10 giugno 2004 e il 4 agosto 2004. Il 28 aprile 2004 ed il 18 maggio 2004 vi sono state delle riunioni e il 7 luglio 2004 un rappresentante della Commissione ha visitato lo stabilimento.

2. DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'AIUTO

2.1. Il beneficiario

- (4) Il beneficiario è N.V. Stora Enso Langerbrugge, una controllata di Stora Enso Oyj, un importante produttore di carta da rotocalchi, carta da giornale, carte fini, cartone da imballaggio e prodotti del legno. Nel 2001 il gruppo, con una capacità produttiva di circa 15 milioni di tonnellate di carta e cartone ed un organico di circa 43 000 addetti, ha realizzato un fatturato di 13,5 miliardi di EUR. Gli aiuti sono destinati allo stabilimento di Langerbrugge, situato vicino a Gand. Nel 2000 l'impresa ha realizzato un fatturato di 55 milioni di EUR in Belgio⁽⁴⁾.

2.2. Il progetto

- (5) Il progetto è articolato in cinque parti:
- a) installazione di un nuovo impianto per la fabbricazione di carta (di seguito «impianto PM4») ed un'unità di deinchiostrazione («unità DIP2») destinati a produrre carta da giornale utilizzando esclusivamente fibre riciclate («carta da giornale con 100 % di fibre riciclate»);
- b) conversione di un impianto (di seguito «impianto PM3»), adibito alla produzione di carta da giornale con 80 % di fibre riciclate, alla fabbricazione di carta da rotocalchi con 80 % di fibre riciclate («carta da rotocalchi con 80 % di fibre riciclate»);
- c) costruzione di un impianto per la combustione dei fanghi con recupero di energia e calore («impianto di cogenerazione con combustione dei fanghi»);

⁽¹⁾ GU C 15 del 21.1.2004, pag. 10.

⁽²⁾ GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

⁽³⁾ Cfr. nota 1.

⁽⁴⁾ <http://www.storaenso.com>

- d) costruzione di impianti per il trattamento dell'acqua;
- e) creazione di un'infrastruttura ferroviaria per il collegamento dello stabilimento con la rete ferroviaria nazionale ed ulteriori investimenti per lo stoccaggio della carta da macero.

(6) Gran parte degli investimenti sono ora già realizzati. Il progetto ha permesso di incrementare l'organico di 40 unità e di assicurare il mantenimento di 410 posti di lavoro. Il numero di posti di lavoro dell'indotto sarebbe 1 350. Onde evitare uno sfasamento tra l'incremento totale di capacità e la crescita del mercato, è stato chiuso un vecchio impianto per la fabbricazione della carta all'interno dello stabilimento di Langerbrugge (di seguito «impianto PM2», con una capacità di 120 000 tonnellate annue) ed è stata ridistribuita la produzione di taluni stabilimenti in Finlandia e Svezia.

2.3. Impianto 4 per la fabbricazione di carta (PM4) ed unità 2 di deinchiostrazione (DIP2): produzione di carta da giornale con 100% di fibre riciclate

(7) L'impianto PM4 ha una capacità produttiva annua di 400 000 tonnellate. Il costo d'investimento complessivo dell'impianto ammonta a 259 622 000 EUR. Quando la domanda di sovvenzione è stata presentata, in Europa la carta da giornale aveva mediamente un tenore di fibre riciclate del 49,8% soltanto e le autorità belghe hanno pertanto ritenuto che il 50,2% degli investimenti relativi a questo progetto potesse configurarsi come un «costo supplementare». L'unità DIP2 ha richiesto un investimento complessivo di 90 111 000 EUR, interamente ammesso a fruire dell'aiuto. Tenendo conto dei risparmi realizzati nei primi cinque anni, i costi ammessi a fruire della sovvenzione ammontano in tutto a 127 388 000 EUR.

(8) Il Belgio ha successivamente spiegato che diversi elementi degli investimenti relativi all'impianto PM4 e all'unità DIP2 soddisfano requisiti normativi più rigorosi di quelli prescritti all'impresa. Tra questi figurano in particolare il sistema per la ricircolazione dell'acqua di raffreddamento, la chiusura massima del circuito dell'acqua piovana («acqua bianca»), i sistemi di recupero del calore, le presse speciali per ottenere un nastro continuo di carta più asciutto dopo la pressatura, la tecnologia avanzata per una maggiore resistenza della carta nella seccheria, le tecniche innovative di avvolgimento e la manipolazione della carta finita e le attrezzature supplementari di pulizia. Stando alle autorità belghe, i suddetti investimenti rappresentano un costo supplementare con finalità ambientale sovvenzionabile pari ad almeno 19 106 000 EUR.

(9) L'impianto PM4 è stato concepito in modo innovativo e permette di ridurre il consumo di energia, additivi, prodotti chimici ed acqua per il processo industriale. La sua caratteristica distintiva principale rispetto alle macchine convenzionali per la produzione di carta da giornale è la sua maggiore larghezza. Questo comporta delle modifiche all'intero schema progettuale, in particolare la creazione di un passaggio chiuso e non aperto tra l'area di pressatura e la seccheria, nonché una velocità di produzione lievemente inferiore. Sulla base di due studi dettagliati dei costi è stato calcolato che gli investimenti per un impianto più convenzionale di pari capacità avrebbero un costo inferiore di 14,1 milioni di EUR. Il nuovo impianto permetterà dei risparmi ma, tenuto conto dei

maggiori costi necessari per il suo rodaggio ed ottimizzazione, non si prevede alcun beneficio d'esercizio nei primi cinque anni.

2.4. Impianto 3 per la fabbricazione di carta (PM3): conversione dalla carta da giornale alla carta da rotocalchi con 80% di fibre riciclate

(10) L'impianto PM3, adibito alla fabbricazione di carta da giornale, è stato costruito nel 1957 e ammodernato nel 1989 e la sua velocità è stata aumentata nel 2000 e 2001. L'impianto è stato ora convertito alla produzione di carta da rotocalchi con 80% di fibre riciclate (qualità SC, [...] (*) g/m², non patinata). Avrà una capacità produttiva di 165 000 tonnellate annue. Gli investimenti sono destinati all'adeguamento del processo di lavorazione e di approvvigionamento delle materie prime (questo vale in particolare per l'unità DIP1 esistente), nonché all'impianto stesso di produzione della carta e ai suoi sistemi d'alimentazione a gas, di riscaldamento e di controllo della qualità, ecc. I costi complessivi d'investimento ammontano a 39 555 000 EUR.

(11) L'alternativa per SEL sarebbe stata di continuare a produrre con l'impianto PM2 per la produzione di carta da rotocalchi, costruito nel 1937 e ammodernato nel 1985, dotato di una capacità di 115 000 tonnellate annue. Rispetto a questa soluzione, l'impianto PM3 così convertito presenta minori costi di elettricità, ma maggiori costi per la produzione di vapore, perdite di condense e costi relativi al trattamento delle ceneri. I risparmi di costo netti sarebbero dell'ordine di 4 342 000 EUR nel primo quinquennio, per cui i costi sovvenzionabili ammonterebbero a 35 213 000 EUR.

2.5. Impianto di cogenerazione con combustione dei fanghi

(12) SEL ha costruito un impianto di cogenerazione alimentato con la biomassa prodotta dalle due unità di deinchiostrazione e dall'impianto per il trattamento delle acque, nonché con gas naturale. L'impianto si basa su un sistema a letto fluidizzato. La capacità energetica massima installata è così ripartita: 1) elettricità: $P_e = 10,4 \text{ MW}_e$ lordi e 8 MW_e netti; 2) vapore surriscaldato (480°C) ad alta pressione (80 bar): $P_{th} = 53 \text{ MW}_{th}$; 3) acqua calda, recuperata durante il lavaggio del gas di combustione, con temperatura di circa 60°C: $P_{th} = 5,6 \text{ MW}_{th}$. Attraverso una caldaia a contropressione il vapore ad alta pressione è trasformato in vapore a bassa pressione (circa 4 bar) e immesso nel processo di produzione della carta. Il rendimento previsto della conversione energetica della caldaia è dell'87,5% circa in condizioni di caricamento parziale e del 90% circa a pieno regime. L'impianto è progettato per trattare circa 250 000 tonnellate annue di fanghi, ma in realtà la sua capacità massima sarà leggermente inferiore. Si prevede che qualora gli impianti per la produzione della carta funzionassero a massimo regime, la quantità annua dei fanghi sarà di 200 000 tonnellate.

(13) Il costo d'investimento totale è di 55 147 000 EUR. A causa delle sue maggiori esigenze di manutenzione e della sua minore affidabilità rispetto ad un impianto di cogenerazione convenzionale, l'impianto è stato dotato di due generatori di vapore di riserva. I costi d'ingegnerizzazione e di gestione tecnica del progetto sono iscritti nello stato patrimoniale e progressivamente ammortizzati, per cui sono anch'essi inclusi nell'importo.

(*) Informazioni riservate.

2.6. Impianto per il trattamento dell'acqua

- (14) L'impresa preleva acqua di superficie proveniente da un corso d'acqua locale, il torrente «Kale». Tale acqua deve essere trattata e disinfettata prima di essere di poter essere immessa nel processo di produzione. Secondo quanto riferito dalle autorità belghe, l'investimento sovvenzionabile ammonterebbe a 7 429 000 EUR.
- (15) L'impresa prevede di immettere notevoli quantità di acque reflue nel canale marittimo Gand-Terneuzen. Tali acque sarebbero scaricate dopo un trattamento biologico in due fasi. Secondo le autorità belghe, il costo ammissibile è pari a 4 431 000 EUR.
- (16) La licenza ambientale stabilisce quale condizione particolare la realizzazione di uno studio tecnico-economico, che valuti l'incidenza in termini di consumo di ossigeno per l'ossidazione chimica (COD) e la concentrazione delle acque reflue che saranno scaricate nel canale marittimo. Tale analisi potrebbe rivelare la necessità di un investimento supplementare di circa 1 milione di EUR per un impianto di depurazione terziaria dell'acqua. Questo eventuale investimento è incluso nella notifica, ma per poter fruire dell'aiuto l'impresa deve presentare una domanda distinta di sovvenzione per finalità ambientali. Non è stata presa alcuna decisione in merito a tale investimento, non essendosi le autorità fiamminghe ancora espresse in merito alla richiesta di deroga al parametro COD generalmente vigente.

2.7. Deposito della carta da macero e infrastruttura ferroviaria

- (17) Il progetto d'investimento prevede la realizzazione di un grande deposito della carta da macero e un collegamento ferroviario con la rete ferroviaria esistente per il trasporto dei maceri e dei prodotti finiti. Tutti i flussi dei materiali in ingresso ed in uscita potrebbero avvalersi del trasporto su strada. Il Belgio reputa che solo gli investimenti supplementari inerenti al trasporto ferroviario possano fruire dell'aiuto, ovvero i costi dell'infrastruttura ferroviaria, i costi supplementari relativi al deposito per i maceri e alla banchina di carico e al deposito della carta finita. A differenza di quanto avviene nel trasporto su strada, la carta trasportata per ferrovia è raccolta in balle e nel calcolo degli investimenti sono pertanto inclusi anche i costi richiesti per la movimentazione e l'uniformazione delle balle e per la rimozione dei fili d'imballaggio. Gli investimenti relativi ai container e ai veicoli speciali per il trasporto combinato non sono inclusi, in ragione della loro polifunzionalità. Né sono inclusi i costi relativi agli uffici, ai locali di uso sociale ed agli impianti per l'estinzione automatica degli incendi ed i costi indiretti. I costi ammissibili ammonterebbero quindi a 8 864 000 EUR. Qualora il costo reale dell'investimento dovesse a posteriori risultare inferiore, le autorità belghe ricalcoleranno l'aiuto sulla base dei costi reali d'investimento. Gli investimenti per l'infrastruttura ferroviaria non comporteranno alcun risparmio di costi d'esercizio rispetto al trasporto su strada.

2.8. L'aiuto

- (18) L'aiuto consta di:

- una sovvenzione di 25 892 425 EUR,
 - un'esenzione dall'imposta sugli immobili per cinque anni. Il Belgio ha calcolato che l'agevolazione annua massima teorica è di 2 035 162 EUR, ovvero circa 9 milioni di EUR netti, al valore attuale, nell'arco di cinque anni. Avendo le autorità fiamminghe tuttavia congelato il valore dei beni su cui è calcolata l'imposta al livello del 1998, gli investimenti non determineranno un aumento dell'imposta sugli immobili e l'esenzione non comporterebbe alcun vantaggio reale. Nondimeno, la situazione potrebbe mutare qualora fosse modificato il metodo di calcolo del regime.
- (19) Entrambe le misure si basano sul decreto del 15 dicembre 1993 relativo all'espansione economica della regione fiamminga, autorizzato dalla Commissione nel 1993. Delle modifiche al regime di aiuti a favore dell'ambiente basate su tale decreto sono state autorizzate dalla Commissione nel 2000⁽⁵⁾. Il regime, che prevede delle intensità d'aiuto comprese tra l'8 e il 12% in funzione della tipologia della misura, è stato uniformato alla disciplina degli aiuti per l'ambiente, in conformità a quanto stabilito al punto 77 della medesima.

2.9. Motivazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato

- (20) Nella decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, la Commissione ha espresso dei dubbi circa la sovvenzionabilità dei costi d'investimento del progetto in base alla disciplina degli aiuti per l'ambiente. Più precisamente si prospettava che l'investimento relativo all'impianto per la produzione di carta da giornale con 100% di fibre riciclate dovesse essere considerato un investimento ordinario per il settore, necessario per adeguarsi all'attuale stato della tecnologia. La carta da rotocalchi con 80% di fibre riciclate è certamente meno diffusa, ma non è sicuro se tale investimento non sia necessario per qualunque (grande) produttore di carta desideroso di conformarsi alle sempre più severe disposizioni in materia ambientale e di mantenere la propria concorrenzialità a lungo termine attraverso la continua innovazione. Per quanto riguarda gli altri investimenti, non è certo che i costi ammissibili siano limitati allo stretto necessario al conseguimento degli obiettivi in materia ambientale.

3. OSSERVAZIONI TRASMESSE DA TERZI INTERESSATI

- (21) Un concorrente dell'impresa ha inviato delle osservazioni. Questi reputa che gli aiuti abbiano effetti distorsivi sulla concorrenza nel mercato della carta da giornale, della carta da rotocalchi e della carta di recupero. Nella regione in cui SEL conta di acquistare le fibre che le occorrono, quest'ultimo mercato è caratterizzato da scarsità dell'offerta. Considerando che altri produttori dell'impresa acquisterebbero, in concorrenza con l'impresa, le fibre di recupero, gli investimenti relativi agli impianti PM3 e PM4 non presenterebbero alcun vantaggio netto sul piano ambientale.

⁽⁵⁾ N 223/93 e N 40/99, GU C 284 del 7.10.2000, pag. 4.

(22) Gli ammodernamenti attuati nello stabilimento di Langerbrugge altro non sarebbero che un adeguamento allo stato attuale della tecnologia, dettato da considerazioni di mercato e di concorrenza, e rappresenterebbero un investimento finalizzato a mantenere, ovvero accrescere, la competitività dell'impresa a lungo termine. Gli investimenti relativi agli impianti PM4 e PM3 servirebbero ad adeguarsi all'evoluzione tecnologica in atto nel settore cartario. Queste affermazioni sono corroborate da una panoramica dei recenti ammodernamenti operati da diverse imprese cartarie negli ultimi anni. Riguardo alla carta da rotocalchi, si fa una distinzione tra la carta supercalandratata e la carta patinata. Solo qualora l'ammodernamento permettesse a SEL di produrre carta da rotocalchi patinata con un tenore elevato di fibre riciclate, sarebbe da considerare di portata superiore agli standard industriali attualmente diffusi.

(23) Si tratta di un investimento che dovrebbe essere effettuato da qualsiasi produttore di carta editoriale. L'investimento è stato annunciato già nel 2001 e a quanto sembra l'aiuto non avrebbe influito sulla decisione d'investimento, che s'inquadra nell'ottica dell'impresa di ottenere un rendimento sui capitali investiti del 13 %, con un livello di investimento di capitale pari o inferiore a quello di ammortamento. Inoltre, l'intero progetto è stato finanziato con il flusso di cassa dell'impresa. Questo è confermato da diversi comunicati stampa emanati dall'impresa medesima. Gli investimenti relativi all'impianto PM4, all'ammodernamento dell'impianto PM3 ed alla chiusura dell'impianto PM2 presentano inoltre il duplice vantaggio di essere meno costosi della costruzione di un nuovo impianto per la fabbricazione, sia di carta da giornale sia di carta da rotocalchi, e di consentire all'impresa di creare nuove capacità sopprimendo progressivamente quelle vecchie, transizione necessaria per evitare gli inconvenienti derivanti dall'introduzione di nuove capacità per le quali non vi è una domanda corrispondente. La domanda di carta di elevata qualità è in aumento e sia i clienti sia le autorità esigono una carta con maggiore tenore di fibre riciclate.

(24) La creazione di nuove capacità per la combustione dei fanghi e gli investimenti relativi al trattamento dell'acqua e dei reflui potrebbero *eventualmente* essere approvati facendo valere la disciplina degli aiuti per l'ambiente, benché essendo questi ultimi elementi direttamente legati alla capacità di produzione e non strettamente necessari per la realizzazione di obiettivi ambientali, non siano ammessi a fruire di alcun aiuto. La costruzione dell'infrastruttura ferroviaria appare eccessiva, in quanto il trasporto su strada costituisce un'ovvia soluzione alternativa, che non richiede alcun investimento supplementare. L'impatto sull'ambiente sarebbe minimo.

4. OSSERVAZIONI DEL BELGIO E DI SEL

4.1. Osservazioni generali

(25) Il Belgio e SEL reputano che l'aiuto non incida negativamente sugli scambi tra gli Stati membri e che non conferisca all'impresa un vantaggio con effetti distorsivi sulla concorrenza. I costi di tutti gli elementi del progetto comprendono una quota ammissibile sufficiente per giustificare l'aiuto. Dei costi ammissibili sono state fornite informazioni e motivazioni dettagliate, non riprese in questa sezione in quanto già esposte nelle sezioni 2 e 5.

4.2. Impianto PM4 e unità DIP2: produzione di carta da giornale con 100 % di fibre riciclate

(26) Le percentuali di riciclaggio sono stabilite da disposizioni imposte agli Stati membri, ma nella realtà del Belgio vi è un nesso diretto tra tali norme e le attività dell'impresa.

(27) La carta da giornale con 100 % di fibre riciclate non corrisponde affatto allo stato attuale della tecnologia. Nell'Europa occidentale esistono oggi solo cinque o sei unità di produzione di carta da giornale dello stesso tenore. La grande maggioranza delle cartiere fabbricano carta con un tenore di fibre riciclate compreso tra il 40 e l'80 %. Tali impianti non sono stati costruiti in serie e ogni singolo impianto ha costituito un'innovazione. Per raggiungere un rendimento ottimale occorrono circa due anni, ossia un tempo molto superiore a quello di un impianto equivalente basato sulla tecnologia attuale. L'impianto PM4 e l'unità DIP2 sono tra i migliori al mondo.

4.3. Impianto PM3: carta da rotocalchi con 80 % di fibre riciclate

(28) Oltre alle argomentazioni già riportate nella decisione di avvio del procedimento, il Belgio e SEL hanno messo in risalto gli elementi innovativi ed unici dell'impianto PM3m nonché l'importanza dei costi per l'entrata in funzione dell'impianto e la curva di apprendimento. Ciò attesta inoltre che l'investimento non può essere associato all'attuale sviluppo tecnologico. Pur riconoscendo che il mercato della carta da rotocalchi sta evolvendo verso un più elevato tenore di fibre riciclate ed un minor consumo energetico, si ribadisce che l'investimento di SEL non può essere inquadrato come un adeguamento allo sviluppo attuale della tecnologia.

(29) La ricostruzione dell'impianto PM3 è stata effettuata prima che fosse necessario sotto il profilo tecnico ed economico. L'impianto deve essere considerato un prototipo per il gruppo Stora Enso. L'investimento s'inquadra perfettamente nella strategia a lungo termine del gruppo, volta al continuo miglioramento del processo, dell'utilizzo delle risorse e delle capacità del personale, nell'ottica di giungere ad una produzione ecologicamente sostenibile della carta.

(30) Né le autorità belghe, né l'impresa si sono espressi in merito agli investimenti effettuati da LEIPA, impresa anch'essa impegnata nella produzione di carta da rotocalchi composta principalmente da fibre riciclate⁽⁶⁾.

4.4. Impianto per la combustione dei fanghi con recupero di energia e calore

(31) Alla luce del costo complessivo dell'impianto di cogenerazione con combustione dei fanghi ed del relativo ammortamento, non vi sarà alcun beneficio netto nei primi cinque anni di esercizio dell'impianto. Se l'impresa non avesse investito in tale impianto, avrebbe potuto acquistare il vapore e l'elettricità necessari da un'azienda energetica locale. In tal caso, l'impresa avrebbe dovuto investire in un'unità caldaia a vapore supplementare, con un costo di 1 189 000 EUR. Per ottenere il totale dei costi ammessi a fruire dell'aiuto, dai i costi d'investimento complessivi si deve quindi detrarre l'importo di 1 189 000 EUR.

⁽⁶⁾ Si rinvia alla nota 10 della decisione di avviare il procedimento a norma dell'articolo 88, paragrafo 2; cfr. la nota 1 della presente decisione.

- (32) Ad ogni modo, l'alternativa più conveniente sarebbe rappresentata da un impianto di cogenerazione convenzionale per la produzione di un'uguale quantità di vapore ed elettricità, piuttosto che degli impianti distinti per la produzione di vapore e di elettricità.

4.5. Trattamento dell'acqua dolce

- (33) Se l'impresa avesse avuto una licenza per attingere quantità limitate di acqua sotterranea, sarebbe realistico che continuasse ad avvalersene. Il costo totale al m³ delle due opzioni è praticamente identico, ma l'alternativa indicata non richiederebbe alcun investimento. Nella pratica, tuttavia non è pensabile di potere prelevare tali quantità d'acqua sotterranea.

4.6. Trattamento dei reflui

- (34) Il Belgio ha affermato che non era necessario aumentare le capacità degli attuali impianti di trattamento dell'acqua, in prospettiva dell'ottimizzazione del trattamento dei reflui e del processo di produzione. L'investimento è destinato essenzialmente ad una cisterna di riserva, per assicurare un regime costante del trattamento, nonché alle attrezzature tecniche necessarie a realizzare il collegamento con gli impianti di trattamento esistenti. L'impianto per il trattamento dei reflui presenta taluni aspetti innovativi.

- (35) Il trattamento è superiore a quanto prescritto dalle norme VLAREM, ma anche alle severe norme prescritte nella licenza (per quasi la totalità delle sostanze), che sono state adeguate, in sede dei negoziati con le autorità, in funzione dei migliori risultati possibili degli impianti di trattamento. I livelli stabiliti sarebbero superiori a quelli conseguibili con la «migliore tecnica disponibile». Stando ad una perizia presentata, il valore limite di 260 mg/l fissato per il COD è da giudicare estremamente ambizioso. La licenza ambientale prescrive un'ulteriore riduzione di tale parametro a 180 mg/l, un livello senza precedenti nel settore cartario.

- (36) Ad eccezione del COD, tutte le concentrazioni di sostanze nei reflui sono inferiori a quelle misurate nell'acqua prelevata dal Kale.

4.7. Trattamento terziario dell'acqua

- (37) Le autorità belghe sostengono che l'aiuto destinato all'eventuale trattamento terziario dell'acqua sia compatibile con la normativa per le stesse ragioni addotte per il trattamento dei reflui. Alla luce della perizia e in attesa della decisione delle autorità fiamminghe in merito alla domanda di deroga alla soglia di 180 mg/l per il COD, l'impresa non ha ancora preso alcuna decisione in merito a questo investimento, né ha richiesto alcuna sovvenzione.

4.8. Deposito della carta da macero e infrastruttura ferroviaria

- (38) Il Belgio e l'impresa sottolineano che il passaggio dal trasporto su strada al trasporto per ferrovia è pienamente in sintonia con il Libro bianco della Commissione «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte»⁽⁷⁾. Gli investimenti relativi all'infrastruttura ferroviaria non sono necessari per il funzionamento della cartiera, essendo possibile adeguare le infrastrutture stradali alla nuova situazione attraverso una deviazione della strada principale. Quest'alternativa presenterebbe qualche inconveniente, ritenuto tuttavia minimo. Tale analisi è confermata da uno studio realizzato nell'ambito della valutazione dell'impatto ambientale. I costi di trasporto non sarebbero aumentati se non si fossero fatti gli investimenti relativi all'infrastruttura ferroviaria.

- (39) L'aiuto sarebbe anche conforme alle disposizioni relative agli aiuti di stato nel settore dei trasporti. Gli investimenti avrebbero potuto essere sovvenzionati nel quadro del programma europeo Marco Polo, ma non è stata prevista alcuna domanda d'aiuto in tale contesto. L'aiuto è necessario per compensare una parte dei costi supplementari. Inoltre, anche il trasporto su strada è sovvenzionato, visto che gli utenti non sopportano tutti i costi relativi agli ingorghi stradali e all'inquinamento.

5. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

5.1. Aiuto di stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato

- (40) L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato statuisce che, fatte salve le eccezioni previste dal trattato, gli aiuti che falsano o minacciano di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o talune produzioni sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri. La sovvenzione e l'esenzione fiscale previste — quest'ultima nella misura in cui riduce l'importo delle imposte effettivamente versate — costituiscono degli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, in quanto riducono, mediante risorse statali, una parte dei costi d'investimento che l'impresa dovrebbe normalmente sostenere. L'aiuto rafforza la posizione dell'impresa rispetto ai concorrenti all'interno della Comunità, e per tale ragione si deve quindi ritenere che esso incida sulla concorrenza. Alla luce degli intensi flussi di scambio tra gli Stati membri nel settore del carta da giornale e della carta da rotocalchi, nonché della carta da macero e della pasta di cellulosa, la Commissione reputa che l'aiuto concesso all'impresa incida sugli scambi tra gli Stati membri.

- (41) Il Belgio ha adempiuto all'obbligo di notificare l'aiuto a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato e del punto 76 della disciplina degli aiuti per l'ambiente.

⁽⁷⁾ COM(2001) 370 def. del 12.9.2001.

5.2. Osservazioni generali in merito alla compatibilità

- (42) La Commissione ha esaminato se siano applicabili le deroghe previste all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato. Le deroghe contemplate dall'articolo 87, paragrafo 2, del trattato potrebbero essere fatte valere per giustificare la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune. Tuttavia, l'aiuto: a) non ha carattere sociale e non è accordato a singoli consumatori; b) non è destinato ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; e c) non è necessario per compensare gli svantaggi economici provocati dalla divisione della Germania.
- (43) Né sono applicabili le deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a), b) e d), del trattato, per gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, per gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo o a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, nonché per gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio. Né il Belgio ha cercato di giustificare gli aiuti invocando queste disposizioni.
- (44) Per quanto riguarda la prima parte della deroga contemplata dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, che concerne segnatamente gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, la Commissione rileva che l'aiuto non è finalizzato alla ricerca e allo sviluppo, ad incentivare gli investimenti da parte di PMI o al salvataggio od alla ristrutturazione dell'impresa beneficiaria. L'aiuto può bensì servire a stimolare gli investimenti nel sito scelto. La località di Langerbrugge non è tuttavia situata in una regione in cui gli investimenti iniziali siano ammessi a fruire di aiuti regionali. L'aiuto non può quindi essere considerato compatibile con il mercato comune facendo valere che agevolerebbe lo sviluppo di talune regioni.
- (45) La Commissione ha esaminato se l'aiuto possa beneficiare di una deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato per altri motivi, vagliando in particolare la possibilità di applicare alla fattispecie la disciplina degli aiuti per l'ambiente. L'aiuto è stato concesso in base ad un regime di aiuti autorizzato dalla Commissione nel 2000⁽⁸⁾. Tale autorizzazione è tuttavia anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina. In sede di adozione della nuova disciplina, la Commissione propose agli Stati membri, per ragioni di opportunità, di adeguare i regimi di aiuto esistenti al fine di renderli compatibili con la nuova disciplina prima del 1° gennaio 2002. Il Belgio ha accettato incondizionatamente tale proposta ed era dunque tenuto ad adeguare il regime autorizzato nel 2000. La Commissione ha quindi valutato la compatibilità dell'aiuto alla luce della nuova disciplina. La parte del progetto relativa all'infrastruttura ferroviaria, tuttavia, è stata valutata alla luce dell'articolo 73 del trattato, che

disciplina gli aiuti di stato che rispondono alle necessità del coordinamento dei trasporti.

5.3. Compatibilità alla luce della disciplina degli aiuti per l'ambiente

- (46) Il punto 29 della disciplina degli aiuti per l'ambiente statuisce che gli aiuti agli investimenti che consentano alle imprese di ottenere un livello di tutela più elevato di quello richiesto dalle norme comunitarie in vigore possono essere autorizzati fino a un'intensità massima lorda del 30% dei costi d'investimento ammissibili. Tale condizione vige parimenti qualora le imprese realizzino investimenti in assenza di norme comunitarie obbligatorie o debbano effettuare investimenti per conformarsi a disposizioni nazionali più rigorose rispetto alle norme comunitarie vigenti. Parimenti, come indicato al punto 6 della disciplina degli aiuti per l'ambiente, sono da considerarsi norme comunitarie le disposizioni imposte agli organismi nazionali in applicazione della direttiva 96/61/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento⁽⁹⁾. In base a tale direttiva, gli Stati membri sono tenuti a stabilire le norme, prescritte nelle licenze ambientali, sulla base di risultati che possono essere ottenuti utilizzando la migliore tecnologia disponibile.
- (47) In base ai punti 36 e 37 della disciplina degli aiuti per l'ambiente, sono da considerare costi ammissibili gli investimenti in terreni, sempreché siano necessari per soddisfare obiettivi ambientali, nonché in fabbricati, impianti e attrezzature destinati a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti o ad adattare i metodi di produzione in modo da proteggere l'ambiente. I costi ammissibili sono rigorosamente limitati ai costi d'investimento supplementari necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale.
- 5.3.1. *Impianti DIP2, PM4 e PM3: aumento del tasso di riciclaggio*
- (48) Lungi dal mettere in dubbio i benefici del riciclaggio della carta da macero per l'ambiente, la Commissione reputa tuttavia che non sia possibile far valere il punto 29 della disciplina degli aiuti per l'ambiente per giustificare l'aiuto accordato per gli impianti DIP2, PM4 e PM3 in ragione dell'incremento del tasso di riciclaggio.
- (49) La Commissione fa presente anzitutto che, conformemente ai principi generali del diritto, qualsiasi deroga deve essere interpretata in modo restrittivo. La disciplina degli aiuti per l'ambiente definisce le condizioni cui deve essere subordinato un aiuto affinché la Commissione possa giudicarlo compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e possa quindi beneficiare di una deroga al divieto generale statuito all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Va inoltre ricordato che la disciplina degli aiuti per l'ambiente si fonda sul principio generale che «chi inquina paga» e che qualsiasi interpretazione di questa disciplina deve rispettare rigorosamente tale principio.

⁽⁸⁾ Cfr. nota 5.

⁽⁹⁾ GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

- (50) Gli investimenti relativi agli impianti PM3, PM4 e DIP2 saranno utilizzati per produrre carta da giornale e carta da rotocalchi, destinati a diventare a loro volta carta da macero. L'aumento della capacità di produzione comporterà quindi un incremento della quantità della carta da macero, di cui solo una parte sarà riciclata. In questo contesto non si può tenere conto della chiusura dell'impianto PM2 e della riduzione della produzione in Finlandia e in Svezia, che controbilanciano (in parte) l'aumento di capacità degli impianti PM3 e PM4. Le capacità eliminate con tale operazione sono più vetuste di quelle nuove, hanno caratteristiche tecniche differenti ed hanno una diversa collocazione nel mercato. Non sono quindi direttamente comparabili.
- (51) Gli investimenti potrebbero condurre ad un aumento della domanda di carta da macero, ma non è detto che producano effettivamente un aumento della raccolta di carta da riciclare, né della carta in generale, né della carta da macero proveniente dalle vendite dell'impresa in causa. Gli investimenti non ridurranno l'inquinamento causato *direttamente* dall'impresa. I benefici ecologici potranno risultare da effetti indiretti provocati sull'offerta e sulla domanda di carta da macero, con ripercussioni sulla totalità degli utilizzatori e dei fornitori di tali prodotti, e non solo sull'impresa in causa.
- (52) La Commissione rileva a maggior ragione che le norme relative alle percentuali di carta riciclata non sono delle disposizioni giuridiche direttamente applicabili alle singole imprese, anche se, nella realtà del Belgio, abbiano un notevole impatto sulle attività di SEL. Si tratta piuttosto di norme prescritte agli Stati membri dalla legislazione europea, precisamente dalla direttiva relativa alle discariche di rifiuti⁽¹⁰⁾ e dalla direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi⁽¹¹⁾. L'aiuto non è accordato per consentire all'impresa di ottenere un livello di tutela ambientale superiore a quello stabilito dalle norme ad essa direttamente applicabili. La prima condizione indicata al punto 29 della disciplina degli aiuti per l'ambiente, che autorizza l'erogazione di aiuti che consentano alle imprese di ottenere un livello di tutela superiore a quello delle norme comunitarie in vigore, non può essere invocata nel caso in esame.
- (53) Il Belgio sostiene invece che sia realizzata la seconda condizione indicata al punto 29 della disciplina degli aiuti per l'ambiente, ovvero qualora gli aiuti siano concessi a imprese che realizzano investimenti in assenza di norme comunitarie. La Commissione ha tuttavia stabilito diversamente. Gli aiuti complessivi a favore degli investimenti relativi agli impianti PM3, PM4 e DIP2 sono intesi a favorire il riciclaggio, alleggerendo gli oneri che normalmente dovrebbero gravare sugli inquinatori reali. L'aiuto non mira a ridurre la quantità di carta da macero proveniente dalle vendite dell'impresa, ma stimola piuttosto l'impresa a riprendere carta da macero proveniente da prodotti venduti da qualsiasi produttore di carta. La Commissione ritiene che le disposizioni del punto 29

della disciplina degli aiuti per l'ambiente possano essere fatte valere solo nei casi in cui un'impresa investa per migliorare le proprie prestazioni sul piano ambientale e per ridurre l'inquinamento direttamente prodotto dalla medesima. In tale caso, si possono accordare degli aiuti per stimolare l'impresa a migliorare *la propria situazione* sul piano ambientale. Altrimenti, si finirebbe facilmente per aggirare le disposizioni accordando aiuti non a chi inquina, ma alle imprese che abbattano l'inquinamento.

- (54) Questa interpretazione è avvalorata dal punto 18, lettera b), della disciplina degli aiuti per l'ambiente, che statuisce: «Gli aiuti possono altresì avere un effetto incentivante, soprattutto per stimolare le imprese ad andare al di là delle norme vigenti o a compiere degli investimenti supplementari volti a rendere gli impianti meno inquinanti».
- (55) Inoltre, l'interpretazione suggerita dal Belgio permetterebbe agli Stati membri di sovvenzionare investimenti in tutti i settori ove sia possibile impiegare materie prime di recupero o secondarie. In tal modo gli aiuti potrebbero essere accordati senza che le imprese siano tenute a rispettare la normativa in materia di aiuti di stato, più precisamente le disposizioni relative agli aiuti regionali o agli aiuti agli investimenti delle PMI. Tali aiuti potrebbero avere gravi effetti distorsivi sui mercati interessati.
- (56) Per i motivi sopra esposti la Commissione ritiene che il punto 29 della disciplina degli aiuti per l'ambiente non sia applicabile alla totalità degli investimenti relativi agli impianti PM3, PM4 e DIP2. La Commissione ha tuttavia esaminato se le disposizioni dei punti 29 o 30 della disciplina degli aiuti per l'ambiente fossero applicabili a taluni elementi degli investimenti.

5.3.2. Singoli elementi con finalità ambientale degli investimenti relativi agli impianti PM3, PM4 e DIP2, riduzione del consumo energetico dell'impianto PM4

- (57) Come esposto al punto 9, il Belgio ritiene che vari elementi degli investimenti relativi agli impianti PM4 e DIP2 (per un totale di 19,1 milioni di EUR di costi supplementari) potrebbero beneficiare di un aiuto a norma del punto 29 della disciplina degli aiuti per l'ambiente. Tuttavia, dalla descrizione dei suddetti elementi si desumono diversi risparmi di spesa. L'investimento supplementare relativo alla torre di raffreddamento, per esempio, comporterebbe una diminuzione del consumo d'energia dell'ordine di 10 MW nel periodo invernale. La chiusura del circuito dell'acqua bianca mira a ridurre il consumo d'acqua. L'utilizzo di presse a scarpa al posto delle presse convenzionali consente di ottenere della carta meno umida, ottimizzando il processo di essiccamento e permette di risparmiare energia. Nonostante le ripetute sollecitazioni della Commissione, il Belgio non ha né dimostrato che tali costi possano essere interamente ammessi a fruire dell'aiuto a titolo di «sovraccosti», né ha chiarito quali vantaggi deriverebbero all'impresa da questi elementi specifici dell'investimento, come prescritto ai punti 36 e 37 della disciplina degli aiuti per l'ambiente. Non è quindi possibile calcolare quale sia l'importo dell'aiuto autorizzabile.

⁽¹⁰⁾ Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1). Direttiva modificata dal regolamento (CE) n° 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/12/CE (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 26).

- (58) Come indicato al punto 10, le autorità belghe hanno sostenuto che l'impianto PM4 potrebbe beneficiare d'aiuti a norma del punto 30 della disciplina degli aiuti per l'ambiente, in quanto permette di ridurre il consumo d'energia. Anziché investire in una macchina continua di dimensione convenzionale, l'impresa ha optato per un impianto innovativo che consuma meno energia. L'investimento rientra quindi nell'ambito dei risparmi energetici.
- (59) Secondo quanto stabilito ai punti 36 e 37 della disciplina degli aiuti per l'ambiente, sono ammissibili solo gli investimenti strettamente necessari per realizzare gli obiettivi di tutela ambientale. La riduzione del consumo d'energia non è ascrivibile ad un solo elemento dell'impianto PM4. Il fattore cruciale è costituito dalla maggiore larghezza di tutti gli elementi rotanti, che influisce sull'intera concezione e costruzione della macchina ed impone una velocità inferiore, nonché degli adattamenti della sezione delle presse. Un esperto indipendente ha elaborato un'analisi dettagliata del costo di una macchina continua convenzionale per la produzione di carta da giornale. È stata successivamente effettuata un'analisi approfondita dei costi reali d'investimento. Le differenze derivano non solo dalle specifiche tecniche, ma anche dalla maggiore precisione delle informazioni, dalle stime delle riduzioni potenziali di prezzo, ecc. Il costo ammissibile di 14,1 milioni di EUR così calcolato rappresenta tuttavia unicamente la differenza dei costi relativi agli investimenti per i macchinari⁽¹²⁾. Questa valutazione è stata effettuata sulla base di ipotesi prudenti, evitando stime eccessive.
- (60) Il punto 37, terzo comma, della disciplina degli aiuti per l'ambiente, stipula che i costi ammissibili siano calcolati al netto dei vantaggi apportati dall'eventuale aumento di capacità e risparmi di spesa ottenuti nei primi cinque anni di esercizio dell'impianto. Tuttavia, i costi più elevati di rodaggio durante i primi anni di vita dell'impianto superano i vantaggi derivanti dai risparmi realizzati sotto il profilo dell'energia, delle materie prime e della produttività.
- (61) Concludendo, per l'impianto PM4, la Commissione ritiene che si possa considerare ammissibile un'intensità d'aiuto del 40% su un importo di 14,1 milioni di EUR, ossia 5,64 milioni di EUR.
- (62) Non esiste alcun caso sulla cui base, per analogia, si possano ritenere compatibili eventuali aiuti a favore delle impianti PM3 e DIP2.
- 5.3.3. *Impianto di cogenerazione con combustione dei fanghi*
- (63) Secondo quanto indicato al punto 31 della disciplina degli aiuti per l'ambiente, gli investimenti nel settore della cogenerazione di elettricità e di calore possono benefi-
- ciare di eventuali aiuti qualora il rendimento di conversione sia particolarmente elevato. In tale contesto, la Commissione intende esaminare soprattutto il tipo di energia primaria utilizzata nel processo di produzione. Questo tipo di investimenti può beneficiare di un'intensità di base d'aiuto pari al 40% dei costi ammissibili, conformemente alle disposizioni dei punti 36 e 37 della disciplina degli aiuti per l'ambiente.
- (64) L'impianto sarà alimentato con della biomassa⁽¹³⁾ prodotta direttamente dallo stabilimento, nonché gas naturale, e avrà un rendimento di conversione dell'87,5-90%. Alla luce delle disposizioni della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE⁽¹⁴⁾, la Commissione ritiene che questo investimento rientri nel campo d'applicazione del punto 31 della disciplina degli aiuti per l'ambiente.
- (65) Tutti i costi esaminati si riferiscono a fabbricati, impianti ed attrezzature necessarie per produrre ed utilizzare l'elettricità e il vapore prodotti dall'impianto di cogenerazione alimentato con biomassa. Detti costi sono pertanto ammissibili a norma del punto 36 della disciplina degli aiuti per l'ambiente.
- (66) Secondo quanto stabilito al punto 37, primo comma, della disciplina degli aiuti per l'ambiente, sono ammissibili solo i costi d'investimento supplementari. Nella fattispecie, l'alternativa più economica sarebbe investire in un impianto convenzionale di cogenerazione con recupero di energia e calore. Detto impianto comprenderebbe un generatore di vapore ad alta pressione di 55 000 kW ed una turbina a vapore a contropressione di 9 400 kW, con un investimento dal costo complessivo di 5 180 000 EUR.
- (67) In base a quanto indicato al punto 37, terzo comma, della disciplina degli aiuti per l'ambiente, i costi ammissibili devono essere calcolati al netto dei risparmi di spesa ottenuti nei primi cinque anni di vita dell'impianto e delle produzioni accessorie aggiuntive realizzate nell'arco dello stesso periodo quinquennale. I risparmi in questione sono i seguenti:
- costi d'esercizio evitati relativi ad un impianto convenzionale di cogenerazione, ovvero: i costi di combustibile per l'alimentazione dell'impianto convenzionale di cogenerazione per la produzione di uguali quantità di vapore e calore, i costi di personale, i costi di manutenzione e il costo dell'acqua demineralizzata, necessari per il funzionamento di un impianto convenzionale,

⁽¹²⁾ Una piccola quota si riferisce infatti ai pezzi di ricambio necessari per garantire la continuità del processo di produzione.

⁽¹³⁾ Ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 2001/77/CE del Parlamento e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33). Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003.

⁽¹⁴⁾ GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.

- costi evitati per il trattamento dei fanghi. Se i fanghi non venissero inceneriti nell'impianto di cogenerazione, l'impresa avrebbe la scelta tra le seguenti alternative: 1) spargimento sul suolo, nel caso dei fanghi risultanti dal trattamento dell'acqua, ma non per i fanghi provenienti dalla deinchiostrazione; 2) utilizzo nel settore dei laterizi; 3) utilizzo come combustibile per la produzione d'elettricità, soprattutto considerato che i fanghi sono considerati della biomassa; 4) utilizzo nel settore del cemento,
- aiuti al funzionamento: l'impresa potrà ottenere dei certificati verdi per l'elettricità che produce. Le autorità belghe garantiscono un prezzo minimo di 80 EUR per certificato. Il prezzo reale percepito nel 2003 era lievemente superiore.

- (68) Dall'altro lato, i sovraccosti sono rappresentati dai costi d'esercizio relativi agli impianti di cogenerazione con combustione dei fanghi relativi ai seguenti elementi: gas per la co-alimentazione dell'impianto, trasporto e smaltimento delle ceneri, consumo d'acqua demineralizzata, maggiori costi di personale, costi dei certificati ambientali, controllo e costo della depurazione dei gas di combustione. Il costo di eliminazione dell'acqua dai fanghi prima della combustione non è stato detratto, in quanto tale operazione sarebbe comunque necessaria.
- (69) Nell'arco di cinque anni, da maggio 2003 ad aprile 2008, i risparmi netti totali ammontano a 16 343 000 EUR (valore netto attuale al 1° gennaio 2003).
- (70) Alla luce di quanto precede, gli importi ammissibili ammontano al 40% di [55 147 000 EUR — 5 180 000 EUR — 16 343 000 EUR] ovvero 13 449 600 EUR.
- (71) In taluni casi, la combustione dei fanghi in un impianto di cogenerazione può rientrare nelle disposizioni del punto 29 della disciplina degli aiuti per l'ambiente, per esempio qualora la società scelga una tecnologia di smaltimento dei fanghi più ecologica rispetto ad un'altra tecnologia meno favorevole all'ambiente, ma pure ammessa dalla normativa comunitaria. L'impresa non ha tuttavia tale alternativa. In tutti i casi, i fanghi verrebbero inceneriti, con o senza recupero del calore. Il beneficio ambientale offerto dalla soluzione scelta risiedono pertanto nel recupero d'energia attraverso la produzione combinata di elettricità e calore, per cui l'aiuto potrebbe essere autorizzato solo a norma del punto 31 della disciplina degli aiuti per l'ambiente.

5.3.4. *Trattamento dell'acqua dolce*

- (72) Gli investimenti sono necessari per poter utilizzare le acque di superficie prelevate dal torrente Kale. Le autorità belghe non hanno tuttavia precisato se l'impresa potrebbe avere un'alternativa meno costosa, conforme alla legislazione comunitaria. Le autorità ammettono che «dal punto di vista pratico, non è realistico pensare di prele-

vare tali quantità d'acqua sotterranea. Se l'impresa avesse una licenza per il prelievo (limitato) di acqua sotterranea, sarebbe ragionevole considerare realista la continuazione di tale prelievo». Tuttavia, l'impresa non possiede attualmente alcuna licenza per il prelievo di acqua sotterranea e non sono state fornite precisazioni al riguardo. Sembra che, alla luce dei crescenti problemi attualmente esistenti nelle Fiandre in relazione alle acque sotterranee, le autorità siano restie a rilasciare nuove licenze. In più, come precisato dalle autorità belghe, la scelta di non utilizzare l'acqua sotterranea è stata fatta in attesa delle disposizioni in materia di gestione sostenibile dell'acqua della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque⁽¹⁵⁾ (di seguito «direttiva quadro sulle acque»). Per quanto riguarda le acque sotterranee, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della predetta direttiva prescrive agli Stati membri di proteggere, migliorare e ripristinare tutti i corpi idrici sotterranei e di assicurare un equilibrio tra l'estrazione e il ravvenamento delle acque sotterranee al fine di conseguire un buono stato delle acque sotterranee. Tale obiettivo dovrà essere realizzato entro il 2015 e sono state fissate diverse scadenze intermedie. La falda (o falde) d'acqua che Stora Enso avrebbe dovuto utilizzare è attualmente sfruttata in modo troppo intensivo. Per tale motivo la scadenza del 2015 ha delle conseguenze politiche già da ora. La Commissione non può quindi tenere conto di questa alternativa ai fini del calcolo dei costi ammissibili e, a norma del punto 40 della disciplina degli aiuti per l'ambiente, non può essere autorizzato alcun aiuto per questo elemento specifico.

5.3.5. *Trattamento delle acque reflue*

- (73) Le autorità belghe hanno affermato che la qualità delle acque reflue è superiore alla maggioranza delle norme prescritte nella relativa licenza e anche alle norme VLA-REM II che, a loro dire, si basano sulle migliori tecniche disponibili e sulle norme fissate dalla direttiva 96/61/CEE. Il fattore critico, tuttavia, è rappresentato dal parametro del consumo di ossigeno per l'ossidazione chimica (COD) dell'acqua. A breve termine, l'impresa non potrà ridurre il COD al di sotto di 260 mg/l.
- (74) Il documento di riferimento «Migliori tecnologie disponibili» per il settore cartario indica un COD di 1 700-2 700 mg/l, ma tale valore si basa su un consumo molto maggiore d'acqua per tonnellata di carta, che corrispondeva alla migliore tecnologia disponibile all'epoca della stesura di tale documento di riferimento. Le autorità belghe rinvia ad uno studio in cui si dichiara che la soglia di 260 mg/l è estremamente ambiziosa e che non ha precedenti nel settore cartario. Tuttavia, la valutazione dell'impatto ambientale, nell'indicare il valore di 260 mg/l per le acque reflue, fa riferimento ai risultati dello stabilimento di Stora Enso in Sassonia (Germania).

⁽¹⁵⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

(75) La licenza ambientale rilasciata per l'impianto di Stora Enso contiene condizioni ancora più severe e prescrive una soglia massima di 180 mg/l per il COD, sulla base della legislazione vigente nelle Fiandre. L'impresa ha chiesto una deroga al fine di poter scaricare acque reflue con un COD di 260 mg/l. Nella licenza rilasciata si menziona tale richiesta, in prospettiva di uno studio sui miglioramenti futuri, la cui realizzazione dovrebbe consentire di raggiungere la soglia di 180 mg/l.

(76) L'articolo 10 della direttiva 96/61/CEE statuisce: «Qualora una norma di qualità ambientale richieda condizioni più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione prescrive misure supplementari particolari, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale». La cartiera di Stora Enso scaricherà le proprie acque reflue nel canale Gand-Terneuzen, fortemente inquinato. In base alla valutazione dell'impatto ambientale, con un livello di 260 mg/l, le acque reflue totali scaricate dall'impresa rappresenteranno il 10-15% della totalità di COD immesso nel canale, con un notevole impatto sullo stato dell'acqua del canale e superamento dei valori-limite fissati per la qualità delle acque del canale. La direttiva quadro sulle acque prescrive agli Stati membri di definire degli obiettivi di qualità adeguati per le acque riceventi nel territorio nazionale. Benché gli obblighi derivanti dalla suddetta direttiva possano non essere ancora del tutto vincolanti, gli obiettivi fissati per il canale di Gand-Terneuzen non sembrano superiori a quanto prescritto dalla direttiva.

(77) Pertanto, se si autorizzasse lo scarico di acque reflue con un COD di 260 mg/l, tale soglia dovrebbe essere assimilata ad una norma comunitaria, stabilita in conformità in particolare all'articolo 10 della direttiva 96/61/CEE e agli obiettivi generali della direttiva quadro sulle acque. Le autorità belghe non hanno dimostrato che la soglia di 260 mg/l sia più ambiziosa delle norme imposte in base alla normativa comunitaria. Concludendo, l'investimento è necessario per ottemperare a norme comunitarie, ai sensi del punto 6 della disciplina degli aiuti per l'ambiente, e non può pertanto beneficiare di un aiuto. Benché l'impianto consenta di ottenere un livello di tutela ambientale superiore alle norme vigenti per gli altri parametri salvo il COD, a quanto risulta non vi è alcun costo d'investimento supplementare sovvenzionabile e la Commissione non può autorizzare alcun aiuto in relazione ai suddetti investimenti.

5.3.6. Trattamento terziario dell'acqua

(78) Gli investimenti supplementari relativi agli impianti per il trattamento terziario dell'acqua saranno realizzati per rispettare le norme relative al COD. Le autorità belghe non hanno precisato se tali norme siano più severe di quelle

comunitarie. Il Belgio non ha comunque notificato l'aiuto a favore di detti investimenti, non essendo la situazione ancora definita in attesa dei risultati dello studio che l'impresa dovrà realizzare conformemente a quanto stabilito nella licenza ambientale. La Commissione non è quindi tenuta ad esprimersi in merito.

5.4. Infrastruttura ferroviaria e deposito della carta da macero

(79) Questa parte del progetto riguarda un'attività di trasporto e non direttamente la fabbricazione della carta. L'investimento inciderà perciò soprattutto sulla concorrenza nel mercato dei trasporti. L'articolo 73 del trattato statuisce che sono compatibili con il trattato gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti. Il regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio del 4 giugno 1970 relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile⁽¹⁶⁾, dà attuazione all'articolo 73 del trattato. L'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del predetto regolamento stabilisce che fino all'entrata in vigore di una regolamentazione comune in materia d'imputazione dei costi d'infrastruttura, gli Stati membri possono accordare degli aiuti alle imprese che hanno a loro carico spese di infrastrutture da esse utilizzate mentre altre imprese non sostengono stessi oneri. Conformemente alla prassi abituale⁽¹⁷⁾, la Commissione reputa che i costi per i nodi ferroviari rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo summenzionato, visto che le imprese che offrono delle modalità di trasporto concorrenziali, precisamente il trasporto su strada, non debbono sostenere gli stessi costi d'infrastruttura. Il passaggio da una modalità di trasporto all'altra, come nel caso in esame, va considerato un'attività di coordinamento ai sensi dell'articolo 73 del trattato. Di conseguenza, su tale base si può considerare compatibile con il mercato comune un aiuto d'intensità fino al 50%. Inoltre, l'impresa ha dimostrato che il trasporto per ferrovia non è necessario per continuare l'attività. Si può pertanto ritenere che l'aiuto incentiva l'impresa a realizzare l'investimento. Per tale motivo, la quota dell'aiuto relativa a questo elemento del progetto può essere giustificata sulla base dell'articolo 73 del trattato fino ad un importo di 4 432 000 EUR.

5.5. Compatibilità direttamente fondata sull'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato

(80) Non essendo possibile applicare la disciplina degli aiuti per l'ambiente agli investimenti relativi agli impianti PM4 e PM3 ed all'unità DIP2, la Commissione ha esaminato se gli aiuti a favore di tali investimenti potessero essere autorizzati sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

⁽¹⁶⁾ GU L 130 del 15.6.1970, pag. 1.

⁽¹⁷⁾ Cfr. la decisione della Commissione del 19 giugno 2002, n. 643/2001, Austria, programma di aiuto per lo sviluppo di binari ferroviari secondari (GU C 178 del 26.7.2002, pag. 20), decisione del 18 settembre 2002, n. 308/2002, Germania, direttive per la concessione di aiuti all'investimento per le infrastrutture ferroviarie nel Land della Sassonia-Anhalt (GU C 277 del 14.11.2002, pag. 2), e decisione del 9 febbraio 2001, n. 597/2000, Paesi Bassi, regime di sovvenzione a favore dei raccordi industriali privati alle vie navigabili (GU C 102 del 31.3.2001, pag. 8).

5.5.1. *Impianto PM4 ed unità DIP2: fabbricazione di carta da giornale con 100 % di fibre riciclate*

- (81) L'investimento dell'impresa relativo ad una capacità di produzione di carta da giornale con tenore del 100 % di fibre riciclate deve essere considerato un investimento realizzato per adeguarsi allo sviluppo attuale della tecnologia, che è già stato già effettuato da numerosi produttori di carta da giornale o che questi dovranno realizzare in un futuro più o meno immediato. In questo contesto, un fattore determinante sembra essere la disponibilità di quantità sufficienti di carta da macero, come confermano gli esempi di impianti di produzione di carta da giornale con 100 % di fibre riciclate citati dalle autorità belghe, uno dei quali è situato in un altro stabilimento di Stora Enso. Non si deve confondere la tecnologia «equivalente allo stadio attuale di sviluppo» con la tecnologia attualmente più diffusa. Il fatto che questo tipo di impianti per la fabbricazione di carta non siano (ancora) prodotti in serie e necessitino di un periodo di ottimizzazione di due anni non muta la valutazione della Commissione. La Commissione non può quindi autorizzare l'aiuto su tale base. La Commissione è recentemente giunta ad una conclusione analoga in relazione ad un aiuto accordato a favore di un impianto simile della società Shotton, nel Regno Unito ⁽¹⁸⁾.

5.5.2. *Impianto PM3: conversione alla fabbricazione di carta da rotocalchi con 80 % di fibre riciclate*

- (82) La produzione di carta per rotocalchi SC con un tenore dell'80 % di fibre riciclate non è certamente comune ed è probabile che quello dell'impresa Langerbrugge sia il primo impianto con calandre di 6 metri in linea per la fabbricazione di carta SC di qualità avente un tenore di fibre riciclate superiore al 60 %. E' forse anche vero che un prodotto di elevata qualità, quale la carta da rotocalchi, ha generalmente un tenore di fibre riciclate inferiore. Tuttavia, per le ragioni esposte nei paragrafi che seguono, la Commissione ha stabilito che gli investimenti relativi all'impianto PM3 non sono ammissibili applicando direttamente le disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
- (83) Anzitutto, l'aumento del tenore di fibre riciclate è una tendenza che si osserva nel settore cartario, non limitata alla carta da giornale, ma che interessa anche la carta da rotocalchi, in particolare quella di qualità SC. È possibile che, sotto il profilo puramente tecnico, l'impianto si basi su una tecnologia più avanzata di quella considerata attuale, benché resti ancora da vedere se l'obiettivo di un tenore di fibre riciclate dell'80 % sarà raggiunto. Comunque sia, tali obiettivi non sembrano fondamentalmente diversi da quelli perseguiti da altri produttori di carta già ora o in un prossimo futuro. Ciò è confermato dai

dati forniti dal terzo interessato, ma anche nell'ambito di altri casi precedentemente esaminati dalla Commissione ⁽¹⁹⁾.

- (84) In secondo luogo, l'investimento s'inquadra perfettamente nel programma d'investimento dell'impresa, orientato al miglioramento dei cespiti, badando a non creare nuove capacità che possano avere effetti distortivi sui mercati, e la chiusura dell'impianto PM2 s'inquadra — citando testualmente quanto dichiarato dall'impresa — «perfettamente nel programma di miglioramento continuo di Stora Enso orientato verso la chiusura delle unità di produzione non redditizie a lungo termine» (in olandese «*dit past volledig in Stora Enso's continue verbeteringsprogramma dat er op gericht is productie-eenheden die op lange termijn niet rendabel zijn te laten uitlopen*»). L'impianto PM4 rappresenta un miglioramento rispetto al vecchio impianto PM3 e il nuovo impianto PM3 è migliore del vecchio impianto PM2, la cui chiusura assieme a quella di taluni cespiti in Svezia e in Finlandia permetterebbe di eliminare eventuali sovraccapacità. Questo programma di investimenti offre considerevoli vantaggi all'impresa, in quanto le evita di sostenere il costo di investimento in un impianto ex-novo per la fabbricazione di carta da rotocalchi, nonché un ampliamento eccessivo delle capacità, e le consente di sviluppare la sua tecnologia senza correre troppi rischi finanziari o economici. Non vi era altra alternativa al suddetto investimento per poter produrre della carta con un tenore di fibre riciclate dell'80 % a costi inferiori. La conversione dell'impianto PM2, per esempio, avrebbe consentito di ottenere un prodotto con un tenore massimo di fibre riciclate del 55 %. Qualsiasi produttore di carta che voglia mantenere la propria concorrenzialità a lungo termine, sotto il profilo tecnologico ed ambientale, deve di tanto in tanto investire nell'innovazione. L'effetto incentivante dell'aiuto resta pertanto incerto, anche qualora si ritenga che l'investimento sia finalizzato alla realizzazione di un impianto dotato di una tecnologia più avanzata di quella attuale.
- (85) Terzo, è stato convenuto a livello europeo di raggiungere entro il 2005 un tenore medio di fibre riciclate del 56 %. L'attuale valore medio per il Belgio è 49,8 %. Benché la carta da rotocalchi abbia di norma un tenore più basso di carta riciclata, sarà difficile riuscire a realizzare tale obiettivo limitandosi ad aumentare il tenore di fibre riciclate delle altre carte e non della carta da rotocalchi. L'impresa stessa sottolinea che a causa della sua collocazione nel mercato belga della carta, le norme incidono direttamente sulle sue attività. La carta da giornale non è che un segmento limitato della totalità della carta fabbricata, non tutti i produttori di carta da giornale sono situati in prossimità di fonti di carta di recupero, per molti di essi può non essere economicamente interessante adeguarsi ad un maggiore impiego di fibre riciclate già entro il 2005. Non è perciò sorprendente la tendenza ad aumentare il tenore di carta riciclata della carta da rotocalchi.

⁽¹⁸⁾ Decisione 2003/814/CE della Commissione, del 23 luglio 2003, relativa all'aiuto di Stato C 61/2002 cui il Regno Unito intende dare esecuzione a favore di un impianto di riciclaggio di carta da giornale nel quadro del programma WRAP (GU L 314 del 28.11.2003, pag. 26).

⁽¹⁹⁾ Segnatamente il caso N 713/02 — Aiuto a favore di LEIPA Georg Leinfelder GmbH, Brandeburgo (Germania) (GU C 110 dell'8.5.2003, pag. 13).

(86) Quarto, le autorità belghe e l'impresa non hanno stabilito quale sarebbe stato il costo di un investimento alternativo per un impianto per la fabbricazione di carta da rotocalchi con un tenore (più) «normale» di fibre riciclate e quali risparmi l'investimento realizzato offrirebbe rispetto a tale alternativa. Per contro, insistono sul fatto che i costi supplementari servono non solo per raggiungere un tenore di fibre riciclate dell'80%, ma anche per ottenere una carta da rotocalchi di elevata qualità con una macchina originariamente progettata per produrre carta da giornale. Per tale ragione i costi di investimento includono voci quali l'unità di disidratazione (la carta SC è più difficile da drenare), una terza seccheria (la carta SC è più pesante), delle calandre soft 2x4 in linea per ottenere una carta con buona brillantezza e delle bobine adatte alla qualità SC, dei nuovi spappolatori per ottenere una cellulosa di qualità SC. Nella migliore delle ipotesi, solo una parte dell'investimento potrebbe essere ritenuta esclusivamente destinata ad incrementare il tasso di riciclaggio⁽²⁰⁾.

(87) Quinto, come già affermato alla sezione 5.3.1, non vi è alcuna garanzia che l'investimento permetta di aumentare l'uso delle fibre riciclate o di fibre riciclate provenienti dalle vendite dell'impresa. L'aiuto non è vincolato, ad esempio, al ritiro di una maggiore quantità di carta da macero proveniente dalla raccolta differenziata di rifiuti domestici, come nel caso dell'aiuto accordato a Shotton. In assenza di un beneficio diretto per l'ambiente, l'aiuto pare essere principalmente finalizzato all'innovazione. Sulla base della disciplina comunitaria per gli aiuti di stato alla ricerca e allo sviluppo⁽²¹⁾ la Commissione può tuttavia autorizzare unicamente gli aiuti destinati alle fasi di ricerca fondamentale e industriale ed allo sviluppo precompetitivo. Tanto più prossima la R&S è al mercato, maggiore è il rischio di un effetto distorsivo sulla concorrenza. Per tale motivo al punto 2.3 della predetta disciplina si vieta l'erogazione di aiuti ad attività che si potrebbero considerare innovative, ma che non rientrano nelle suddette fasi. Le osservazioni trasmesse dal terzo interessato confermano il rischio di eventuali effetti distorsivi sulla concorrenza nel caso in esame.

6. CONCLUSIONE

- (88) Il Belgio ha ottemperato all'obbligo che gli incombe di notificare l'aiuto ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato e al punto 76 della disciplina degli aiuti per l'ambiente.
- (89) Gli investimenti dell'impresa nell'impianto PM4 consentono di ridurre il consumo d'elettricità, di additivi e di acqua rispetto ad un impianto convenzionale per la fabbricazione di carta da giornale. I costi di investimento

ammisibili ammontano a 14 100 000 EUR, e si può pertanto ritenere compatibile con il mercato comune un aiuto fino a 5 640 000 EUR. Per quanto riguarda l'investimento relativo all'impianto di cogenerazione con la combustione dei fanghi, la Commissione ritiene compatibile con il mercato comune un aiuto di 13 449 600 EUR. In ordine agli investimenti relativi all'infrastruttura ferroviaria e al deposito della carta da macero, la Commissione è del parere che l'importo massimo d'aiuto compatibile con il mercato comune sia di 4 432 000 EUR. Complessivamente l'importo ritenuto compatibile ammonta a 23 521 600 EUR.

- (90) Gli investimenti dell'impresa relativi agli impianti PM3 e all'unità DIP2, nonché agli impianti di trattamento dell'acqua dolce e delle acque reflue non sono ammessi a fruire di sovvenzioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di stato, costituito da una sovvenzione di 25 900 000 EUR ed un'esenzione dell'imposta sugli immobili dell'ordine di 9 milioni di EUR, cui le autorità belghe intendono dare esecuzione a favore dell'impresa N.V. Stora Enso Langerbrugge è compatibile con il mercato comune per un importo di 23 521 600 EUR.

L'attuazione di tale aiuto è pertanto autorizzata fino all'importo di 23 521 600 EUR.

L'importo restante dell'aiuto è incompatibile con il funzionamento del mercato comune e non vi si può pertanto dare esecuzione.

Articolo 2

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, il Belgio informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarsi.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2004.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽²⁰⁾ Ciò dimostra quindi che se l'investimento relativo all'impianto PM3 fosse considerato ammissibile, solo alcuni costi potrebbero essere considerati *supplementari* per analogia con le disposizioni dei punti 36 e 37 della disciplina degli aiuti per l'ambiente.

⁽²¹⁾ GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.